II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1984

concernente un aiuto concesso nel 1981 e nel 1982 sotto forma di prestiti di partecipazione dell'ammontare di 200 milioni di FF dal governo francese ad un'impresa del settore cartario

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni e dopo averne preso atto,

considerando che il governo francese è intervenuto concedendo prestiti di partecipazione nel 1981 e nel 1982 per un importo di circa 200 milioni di FF a favore della principale impresa francese produttrice di carta da giornali che si trovava per altro in stato di insolvenza ;

considerando che tale intervento a favore di un'impresa in difficoltà implica elementi di aiuto pubblico ; che il governo francese è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE poiché l'aiuto di cui trattasi non è stato preventivamente notificato alla Commissione ;

considerando che la Commissione ha deciso il 16 giugno 1982 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti di questo aiuto concesso sotto forma di prestiti di partecipazione in quanto esso non sembra poter beneficiare delle disposizioni di deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, il solo applicabile nella fattispecie ; che la Commissione ha invitato il governo francese a trasmetterle le proprie osservazioni con lettera del 9 luglio 1982 ;

considerando che il governo francese ha risposto alla lettera della Commissione con il telex del 24 novembre 1982 nel quale ha invocato le seguenti ragioni per giustificare la ricerca di una soluzione industriale per l'impresa di cui trattasi : la valorizzazione di materie prime nazionali, la necessità di mantenere i livelli occupazionali nella regione dell'Alta Normandia ed una relativa sicurezza di approvvigionamenti nel settore della carta da stampa ; che, secondo il telex, il governo francese è stato costretto ad intervenire nel 1981 e nel 1982 concedendo prestiti di partecipazione per un ammontare complessivo di 200 milioni di FF circa in attesa di una soluzione di tipo industriale ; che la ricerca di tale soluzione non aveva ancora dato risultati ;

considerando che il governo francese ha presentato un complemento di informazioni nel corso della riunione bilaterale del 25 gennaio 1983 e con la lettera del 2 aprile 1984 ;

considerando che, nel quadro della consultazione dei terzi interessati, i governi di tre altri Stati membri nonché una federazione industriale hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione nei confronti degli aiuti concessi in Francia a favore dell'impresa di cui trattasi ; che uno Stato membro in particolare ha sottolineato che l'aiuto rischia di incidere sul proprio commercio di esportazione ;

considerando che gli interventi dello Stato sotto forma di prestiti di partecipazione possono contenere elementi di aiuto pubblico; che nella fattispecie il carattere di aiuto risulta dalla difficile situazione finanziaria nella quale versa l'impresa, che a causa di una cattiva gestione ed in particolare di sensibili ritardi negli investimenti nel periodo 1975-1980 è stata costretta a depositare i bilanci e le scritture contabili nel dicembre 1980;

considerando infatti che queste difficoltà rendevano alquanto improbabile che l'impresa potesse ottenere le somme indispensabili per la sua sopravvivenza e/o ristrutturazione sui mercati privati dei capitali;

considerando che un siffatto aiuto, destinato a permettere di mantenere in funzione per vari anni capacità produttive, è tale da arrecare grave pregiudizio alle condizioni di concorrenza;

considerando che l'aiuto del governo francese è nella fattispecie atto ad influenzare gli scambi fra gli Stati membri ed a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE favorendo l'impresa beneficiaria dell'aiuto e la produzione di carta da giornali e di carta da stampa patinata leggera con pasta legno;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche da esso enunciate; che le deroghe a questa incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello del solo beneficiario dell'aiuto; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo quando si esamini un qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale, o un qualsiasi singolo caso di applicazione dei regimi di aiuti generali, ed in particolare che esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che senza l'aiuto il gioco delle forze di mercato non consentirebbe, da solo, alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio degli scambi intracomunitari ed un'alterazione della concorrenza senza che ciò possa essere giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri;

considerando che, quando applica i ricordati principi all'esame dei casi di aiuti, la Commissione deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo è necessario a promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione;

considerando che nella fattispecie l'esistenza di tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto non risulta;

considerando infatti che il governo francese non ha potuto fornire e la Commissione non ha potuto rilevare nessuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione ottempera alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che la zona di Rouen in Alta Normandia non è una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso ovvero si registri una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a); che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), l'aiuto francese non presenta le caratteristiche necessarie per contribuire allo sviluppo di talune regioni economiche, come previsto da questa disposizione e che tale non era l'obiettivo perseguito dall'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'aiuto in questione non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un'importante progetto di comune interesse europeo o un progetto tale da porre rimedio ad un grave turbamento dell'economica francese; che inoltre, in base alle informazioni socioeconomiche disponibili sulla Francia, non emergono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento dell'economia francese, come previsto dal trattato; che l'intervento del governo francese non è inteso a far fronte ad una situazione di questo tipo;

considerando da ultimo che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va sottolineato che la finalità dell'aiuto, sotto forma di prestiti di partecipazione, era il mantenimento in attività dell'impresa in attesa di una soluzione di tipo industriale; che, secondo una politica consolidata della Commissione, gli aiuti di salvataggio destinati semplicemente ad assicurare il mantenimento in attività di un'impresa in attesa di una soluzione devono avere la forma di garanzie di crediti o di crediti rimborsabili concessi ad un tasso equivalente a quello del mercato; che un prestito di partecipazione non soddisfa a questo requisito;

considerando pertanto che l'aiuto sotto forma di prestiti di partecipazione da parte del governo francese a favore dell'impresa beneficiaria non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso nel 1981 e nel 1982 sotto forma di prestiti di partecipazione dell'importo di 200 milioni di FF dal governo francese ad un'impresa del settore cartario è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e deve essere di conseguenza soppresso.

Articolo 2

Il governo francese informa la Commissione, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione